



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.2

Gestione Associata dei Servizi Sociali

Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi

PATTO DI INTEGRITÀ

AMMINISTRAZIONE: Comune di Albano Laziale, capofila del Distretto Sociosanitario RM 6.2

OGGETTO: Avviso di istruttoria pubblica per l'individuazione di enti del terzo settore disponibili alla coprogrammazione ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 per l'utilizzazione delle risorse del fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" - destinato alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico.

DETERMINA di Approvazione Avviso Pubblico N. 1184 del 03/10/2023

TRA

Il Comune di Albano Laziale, con sede ad Albano Laziale in Piazza della Costituente n. 1, codice fiscale 82011210588

- nato/a **E** a (....) il
,
codice fiscale, in qualità di

impresa, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta
società sita a in via
n

....., C.F., P. IVA....., iscritta presso la
CCIA –

Registro Imprese di al n. dal .../.../..... ed al n. R.E.A., che
nel contesto del presente atto potrà essere chiamato per brevità anche "Concorrente"

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

Visto la Delibera del Consiglio ANAC n.72 dell’11 settembre 2013 *“Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)”*;

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015 *“Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”*;

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 227 del 2 marzo 2016 *“Sottoscrizione per accettazione protocolli di legalità- Soccorso istruttorio – applicazione sanzione pecuniaria. Opzione regolarizzazione - Art. 38, comma 2 -bis e art. 46, comma 1-ter, d.lgs. 163/2006”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*;

Visto il Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Albano Laziale, approvato con deliberazione di G.C. n. 200 del 27.10. 2016;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

- 1) Con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità il Concorrente, ai fini della partecipazione alla procedura di gara analiticamente individuata in premessa nonché allo svolgimento delle prestazioni affidate qualora dovesse risultare aggiudicatario dell’appalto, assume formale obbligazione, giuridicamente rilevante, e **si impegna**:
 - a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
 - b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
 - d) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
 - e) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
 - f) ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi, sub-affidamenti e sub-contratti che non rientrano nella definizione di subappalto di cui all’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ma che riguardano una o più delle attività di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 e, in particolare: A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di

bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I guardiania dei cantieri;

- g) ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in particolare per quanto attiene: l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/ far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi.
- h) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

2) Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Concorrente dichiara:

- a) di aver preso visione del "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza" pubblicato sull'apposita sotto-sezione della sezione del sito istituzionale denominata "amministrazione trasparente" e di impegnarsi a rispettare le misure di prevenzione da esso previste e a segnalarne la violazione da parte di dipendenti e/o concorrenti nella procedura di gara;
- b) l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori comunali, i dirigenti del comune e il responsabile unico del procedimento;
- c) di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara, ed in particolare di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto, allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- d) di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;

Articolo 2

- 1) Il Concorrente, sin d'ora, dichiara di ben conoscere ed accettare la clausola che prevede, nel caso di

mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, la possibilità che siano applicate a suo carico dalla stazione appaltante le seguenti sanzioni:

- a) esclusione dalla gara;
- b) escussione della garanzia provvisoria prestata ai fini di validità dell'offerta;
- c) risoluzione del contratto;
- d) escussione della garanzia definitiva prestata ai fini di buona esecuzione del contratto;
- e) esclusione dalle gare indette dalla stazione appaltante per cinque anni a far data da quella del relativo provvedimento adottato dalla stazione appaltante.

Articolo 3

- 1) Il contenuto del presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino

alla completa esecuzione del contratto.

- 2) Il presente Patto di Integrità dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

- 1) Il presente Patto di Integrità deve essere prodotto come documento informatico, ai sensi dell'art. 1 – comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 82/2005 e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005. Esso va obbligatoriamente allegato, pena l'esclusione, alla documentazione richiesta per partecipare alla gara d'appalto in oggetto in conformità alle disposizioni ed alle modalità di presentazione previste nei documenti di gara.
- 2) Nel caso di soggetti di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, il presente Patto di Integrità deve essere singolarmente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante del singolo soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Nel caso di soggetti già formalmente costituiti il Patto di Integrità potrà essere sottoscritto anche solo dal legale rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo.
- 3) Il presente Patto di Integrità viene stipulato in forma di scrittura privata e, pertanto, la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo in quanto l'incontro di volontà si può realizzare sia in luoghi che in momenti diversi. Le parti si danno reciprocamente atto, pertanto, che il presente Patto si intenderà perfezionato quando sarà apposta, da ultimo, la firma della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del codice civile. La data di apposizione della firma della Stazione Appaltante farà fede ai fini del termine ultimo di presentazione delle offerte previsto nei documenti di gara.

Articolo 5

- 1) Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Patto di Integrità, o comunque da esso derivante, il Concorrente e la Stazione Appaltante convengono di stabilire, in via esclusiva, Foro competente quello di Velletri. È esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi degli articoli n. 1341 e 1342 del Codice civile, le parti dichiarano di avere letto e di approvare specificamente gli articoli del presente contratto contrassegnati con i 1, 2, 3, 4 e 5.